

COMUNE DI ANCONA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, SCOLASTICHE
E COORDINAMENTO DAMBITO 11

AVVISO

LEGGE 112/2016 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E BISOGNO DI SOSTEGNO INTENSIVO PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI

La Legge del 22 giugno 2016 n. 112 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo (art 3 c. 3 Legge 104/92) prive di sostegno familiare attraverso misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e a dare piena centralità alla persona, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per l'assegnazione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo (art. 3 c. 3 L.104/92) prive del sostegno familiare - "Dopo di Noi" - Legge n. 112/2016. L'obiettivo è la realizzazione o il consolidamento di progetti di vita capaci di promuovere ed attivare l'emancipazione delle persone con disabilità e con bisogno di sostegno intensivo, dalle famiglie di origine, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita della persona.

1 - BENEFICIARI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel Comune di Ancona – ATS 11, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso del certificato che attesta la condizione di disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- essere in condizioni di disabilità con riconoscimento di bisogno di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- avere un'età compresa tra i 18 e i 64 anni (in esito a quanto stabilito dal D.Lgs 62/2024 è in ogni caso assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età);
- essere privi del sostegno familiare in quanto:
 - mancanti di entrambi i genitori
 - i genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale
 - si considera la prospettiva del venire meno del sostegno familiare

2 - PRIORITA'

Come previsto dal D.M. 23 novembre 2016 (art. 4, c. 3), sono previste le seguenti **priorità d'accesso**:

1. persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo, i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche non riconducibili a quelle abitative e relazionali della casa familiare.

Nel caso in cui le domande ammesse risultino superiori al budget complessivamente disponibile, si applicheranno i criteri di priorità.

Ai fini della predisposizione della graduatoria è riconosciuta priorità di accesso al contributo ai soggetti privi di sostegni economici da parte della famiglia, individuati sulla base dell'ISEE Ordinario riferito al nucleo familiare del beneficiario.

La graduatoria di accesso verrà pertanto redatta tenendo conto dell'ISEE Ordinario del nucleo familiare di appartenenza.

Il contributo assegnato alla persona con disabilità ammessa alla programmazione degli interventi previsti dall'Art. 5, comma 4 - lett. a), lett. b) e lett. d) del D.M. del 23.11.2016, è determinato sulla base dell'ISEE sociosanitario ristretto.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, verrà garantita una riserva di accesso per i progetti già finanziati con le risorse riferite alle precedenti annualità del "Dopo di Noi" - Legge 112/2016.

3 - MISURE FINANZIATE CON IL FONDO DELLA LEGGE 112/2016

Di seguito vengono specificate le misure di intervento che la Regione Marche, in accordo con gli Ambiti Territoriali Sociali, intende finanziare con il Fondo della Legge 112/2016 - "Dopo di noi" - ai sensi della DGR. n. 801/2024 e della DGR 1946/2024:

- Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a) *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:* si intendono tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con disabilità in vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate all'accompagnamento verso l'uscita dal proprio nucleo familiare.

Con il fondo del "Dopo di Noi", vengono finanziati esclusivamente i soggiorni temporanei periodici e continuativi per gruppi di persone al fine di sperimentare una graduale uscita dal nucleo familiare attraverso la condivisione di spazi abitativi in vista del successivo passaggio definitivo ad un contesto abitativo diverso ovvero in gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing.

- Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 – lett. b) *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4:* nello specifico si tratta di contribuire al sostegno dei costi per le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità per le persone con bisogno di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, per le quali sono individuate delle soluzioni alloggiative messe a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal Terzo settore che abbiano le caratteristiche di cui al D.M. del 23.11.2016;

- Art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 – lett. d) *Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4:* nello specifico si tratta valutare la possibilità di finanziare il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi che andranno ad ospitare le persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Si tratta di appartamenti che presentino caratteristiche di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine del disabile, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare come precisato dal DM del 23.11.2016. Il contributo concesso a sostegno della specifica linea di finanziamento è reso nel rispetto delle disposizioni della Regione Marche e dei limiti contenuti nella programmazione di cui alla DGR. n. 801/2024 e alla DGR 1946/2024.

Nella valutazione delle richieste e nella successiva programmazione degli interventi compresi nelle linee di finanziamento previste di cui all'Art. 5, comma 4 - lett. a), lett. b) e lett. d) del D.M. del 23.11.2016, avranno priorità di accesso al progetto di Ambito, le persone con disabilità già inserite nei percorsi di cui alla L.112/2016 "Dopo di Noi".

Tale scelta è coerente con la programmazione della Regione Marche, finalizzata a garantire la necessaria continuità delle progettualità in corso di attuazione.

Gli interventi di natura sociosanitaria di cui la persona beneficia, sono da considerarsi complementari poiché il fondo "Dopo di noi" è finalizzato alla **copertura dei soli costi di rilevanza sociale** per l'assistenza (non sanitari).

4 - RISORSE PREVISTE

Il presente Avviso rende disponibili le seguenti risorse economiche:

- relative **all'annualità 2022** di cui alla **DGR M n. 801/2024** per complessivi € **126.042,00** assicurando prioritariamente la realizzazione dei progetti di residenzialità già attivi e compresi nell'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b) ed in subordine i progetti per l'attivazione di nuove progettualità compresi nell'ambito dell'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a), b) e d);
- 1) relative **all'annualità 2023** di cui alla **DGR M n. 1946/2024** per complessivi € **126.042,00** assicurando prioritariamente la realizzazione dei progetti di residenzialità già attivi e compresi nell'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. b) ed in subordine i progetti per l'attivazione di nuove progettualità compresi nell'ambito dell'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a), b) e d).

5 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO PERSONALIZZATO

Le persone con disabilità e bisogno di sostegno intensivo possono accedere agli interventi previsti dalla Legge 112/2016 e dal D.M. 23.11.2016, nei limiti delle risorse disponibili, previa presentazione di apposita istanza di ammissione:

- Modello B, qualora la domanda sia sottoscritta dalla persona con disabilità richiedente il contributo,
- Modello B1, qualora la domanda sia presentata da chi la rappresenta legalmente.

La domanda deve essere presentata anche dai soggetti già beneficiari del fondo o dai suoi familiari ovvero da chi la rappresenta legalmente, al fine di confermare la permanenza dei requisiti e la sussistenza di conformità del progetto personalizzato e partecipato alle finalità della Legge 112/2016.

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità:

1. Copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità e bisogno di sostegno intensivo (art 3 c. 3 legge 104/1992) ovvero certificato della condizione di disabilità rilasciato dall'INPS a seguito di procedimento valutativo di base ai sensi del D.Lgs n. 62/2024;
1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, del sottoscrittore
2. Modulo Privacy
3. **ISEE socio-sanitario ristretto della persona con disabilità** che richiede l'accesso al beneficio economico e **ISEE ordinario della sua famiglia.**

Le dichiarazioni previste nell'istanza devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i..

L'accesso ai sostegni è subordinato alla **Valutazione Multidimensionale** eseguita da apposita équipe multidisciplinare (Servizi Sociali del Comune di Ancona e AST 2 Ancona UMEA/DSM). La valutazione multidimensionale, è finalizzata alla stesura del progetto personalizzato e partecipato, redatto ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000, che individua nel rispetto del principio di autodeterminazione, i bisogni della persona con disabilità nella sua globalità a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 D.M. del 23.11.2016. Qualora la persona con disabilità e bisogno di sostegno intensivo non sia nella condizione di esprimere la sua volontà, è sostenuta dai genitori, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o dal caregiver.

Il progetto personalizzato individua una figura di riferimento (*case manager*) che ne cura la realizzazione e il monitoraggio.

Il progetto personalizzato contiene, inoltre, il *budget di progetto* che definisce quantitativamente e qualitativamente tutte le risorse professionali, umane, strumentali ed economiche che consentiranno

alla persona con bisogno di sostegno intensivo di condurre la propria vita al di fuori del nucleo familiare.

Nel budget di progetto viene indicata anche l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza

6 – FINANZIAMENTO DEI PROGETTI E BUDGET DI PROGETTO

I progetti personalizzati con i relativi budget di progetto e l'indicazione del case manager, vengono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse di Bilancio disponibili e nel rispetto delle priorità di accesso di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.

Il budget di progetto, con riferimento ai percorsi/programmi/interventi in esso previsti non potrà superare l'importo annuo massimo di € 14.600,00 salvo che, in sede di elaborazione del progetto personalizzato non siano stati riconosciuti gli interventi infrastrutturali, di cui al D.M. 23 novembre 2016 - lett. d), comma 2, art. 2, con aggiunta delle relative risorse fuori budget di progetto.

Il valore del progetto, è calcolato prevedendo **un contributo pro-die/pro-capite di massimo € 40,00** al giorno per le giornate di presenza del beneficiario nel programma degli interventi compresi del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).

Per coloro che hanno una certificazione **ISEE socio-sanitario ristretto, di valore pari o inferiore ad Euro 2.800,00**, il contributo è riconosciuto al 100% dell'importo massimo di € 40,00 pro-die/pro-capite calcolato per i giorni di presenza.

Per coloro che hanno una certificazione **ISEE socio-sanitario ristretto, di valore inferiore o uguale ad € 23.000,00**, la quota giornaliera corrisponde a una percentuale del contributo pro-die/pro-capite, calcolata in funzione della condizione economica determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie elaborato ai sensi del DPCM 159/2013 del beneficiario e rapportata al contributo giornaliero massimo di € 40,00 pro-die/pro-capite, per i giorni di presenza stabiliti nel PAI.

La quota giornaliera è calcolata attraverso la seguente **tabella di contribuzione**:

Fasce ISEE	% di compartecipazione per il pagamento della quota utente
Fino a 2.800,00	0
Da 2.801,00 a 8.000,00	20%
Da 8.001,00 a 13.000,00	40%
Da 13.001,00 a 18.000,00	60%
Da 18.001,00 a 23.000,00	80%
Da 23.001,00	100%

Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono beneficiari di altre misure regionali e/o nazionali sulla base di specifiche compatibilità previste dalle normative di settore.

In tal caso il contributo economico potrà subire una riduzione pari a massimo 50% del contributo giornaliero previsto di massimo € 40,00 pro-die/pro-capite e comunque tenuto conto anche della valutazione multidimensionale/multidisciplinare dei bisogni socio-assistenziali definiti nel PAI oltre che della capacità contributiva determinata in base all'ISEE socio-sanitario ristretto del beneficiario e delle capacità economiche della sua famiglia, valutate tramite ISEE ordinario.

Il "budget di progetto", durante l'attuazione del programma di intervento socio-assistenziale, può essere rimodulato, entro i limiti dell'importo pro-die/pro-capite ammissibile, in presenza di sopravvenuti fattori riferiti in particolare a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali

e/o di salute dell'interessato accertate dai servizi specialistici dell'UMEA o dal CSM in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali del Comune di Ancona.

Nel rispetto delle indicazioni della Regione Marche, nel budget di progetto devono essere previsti e finanziati gli interventi riferiti alla sola componente a rilevanza sociale.

Sono ammissibili ai fini della costruzione del budget di progetto, le seguenti spese:

- a) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
- b) spesa per servizi di natura assistenziale forniti da soggetti giuridici erogatori di detti servizi.

Nella valutazione delle richieste e nella successiva programmazione degli interventi, avranno priorità di accesso al progetto di Ambito, le persone disabili già inserite nei percorsi di cui alla L.112/2016 "Dopo di Noi", art. 5, comma 4 del D.M del 23.11.2016 - lett b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, garantendone la necessaria continuità fatta salva la verifica del progetto assistenziale individualizzato e la permanenza dei requisiti.

I progetti elaborati ma non finanziati per esaurimento delle risorse di Bilancio, potranno essere oggetto di finanziamento nelle eventualità che si registrino economie di gestione o nell'eventualità che vengano stanziati ulteriori risorse di cui alla Legge 112/2016, previo, laddove necessario, riesame del progetto personalizzato e relativo budget.

7 – MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE NEL BUDGET DI PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Le risorse assegnate al beneficiario sono calcolate sulla base dei giorni di effettiva presenza nel co-housing e sono erogate per tranches di finanziamento a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammesse, sostenute e documentate.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nei limiti e modi previsti dal budget di progetto i documenti di spesa devono essere validi ai fini fiscali ed essere debitamente quietanzati.

Nel caso in cui il totale delle spese sostenute dal beneficiario risulti inferiore al budget concesso, l'ammontare di quest'ultimo viene ridotto in misura corrispondente.

8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Ancona in qualità di titolare e responsabile.

Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

9 - MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione al programma di interventi di cui alla Legge 112/2016, tramite la richiesta di valutazione multidimensionale per la predisposizione del Progetto individualizzato e partecipato, utilizzando i **modelli B o B1 allegati al presente AVVISO entro e non oltre il 15 Giugno 2026** (pena esclusione).

Devono presentare domanda di ammissione al contributo previsto per il Progetto "Dopo di noi" finanziato dalla L.112/2016, anche coloro che risultano già beneficiari delle misure economiche previste per progetti compresi nell'art. 5, comma 4 del D.M. del 23.11.2016 - lett. a), b) e d).

La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto proponente e dovrà essere accompagnata: dalla documentazione elencata al paragrafo 5 del presente Avviso (copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità e bisogno di sostegno intensivo (art. 3 c. 3 Legge 104/1992) rilasciato

dall'INPS e da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, modello privacy, ISEE socio-sanitario ristretto della persona con disabilità che richiede l'accesso al beneficio economico e ISEE ordinario della sua famiglia di origine)

Le istanze per l'accesso ai sostegni previsti dal presente Avviso dovranno essere presentate dai richiedenti ovvero dalle loro famiglie (o da chi ne garantisce la protezione giuridica) al Comune di Ancona scegliendo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it
- a mezzo posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1, Ancona
- consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 Ancona

Sul frontespizio della domanda deve essere riportata la seguente dicitura **“LEGGE 112/2016 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON BISOGNO DI SOSTEGNO INTENSIVO PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI – Annualità 2022- 2023**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente tramite il quale è possibile acquisire i modelli di domanda

Ancona,

Il Dirigente
Dott. Giorgio Foglia